

## MEMORIE DI LEGALITÀ. DISAMINA DELLE RIFLESSIONI MATURE DI PIERO CALAMANDREI SUL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DECLINATO IN CHIAVE COSTITUZIONALE

EDOARDO GIULIANI\*

*Muovendo dal procedimento del 1956 a carico di Danilo Dolci, l'articolo intende rievocare la memoria della riflessione di Piero Calamandrei sul principio di legalità e individuare nella formulazione della legalità 'costituzionale' l'approdo maturo della sua speculazione, attraverso una ricognizione sistematica di fonti e materiali già consolidati.*

*Tramite l'analisi degli atti processuali e delle opere del giurista fiorentino, contestualizzati grazie ad alcuni documenti storici, emerge una notevole attenzione nei confronti della Costituzione come fonte e modello di legalità, sia in sede legislativa che giurisdizionale: i giudici rivestono il ruolo di primi promotori di un nuovo ordinamento, mediante l'applicazione diretta del testo costituzionale.*

*Dalla disamina si evince che la posizione teorica di Calamandrei, benché ondivaga nel suo evolversi, termina in una risemantizzazione in chiave costituzionale del principio di legalità, da lui tenacemente valorizzato come cardine dell'ordinamento.*

*Starting from the 1956 trial against Danilo Dolci, this article recalls Piero Calamandrei's reflections on the principle of legality and identifies the formulation of a constitutional legality as the mature outcome of his thought, through a systematic review of already known sources and materials. The analysis of trial documents and of Calamandrei's works, contextualized in the light of historical sources, reveals his strong attention to the Constitution as a source and a model of legality, both in legislative and judicial practice. From this perspective, judges emerge as the first promoters of a new legal order, through the direct application of the constitutional text. The study shows that, although Calamandrei's theoretical position was marked by some oscillations in its development, it ultimately resulted in a constitutional re-semanticization of the principle of legality, which he consistently valued as a cornerstone of the legal system.*

SOMMARIO: 1. Danilo Dolci: dallo sciopero alla difesa di Piero Calamandrei. – 2. L'arringa: un'occasione non solo processuale. – 3. La legalità oltre l'arringa. – 4. Cenni conclusivi.

\* Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974 - 5640 © 2025 E. Giuliani. This is an open access article, published by Firenze University press, ex art. 9, co. 5, reg. per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche n. 42 del 2019, under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

1. *Danilo Dolci: dallo sciopero alla difesa di Piero Calamandrei*. – Il 28 giugno 2024 si celebravano i 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci, figura rilevante per la storia del Mezzogiorno, la cui memoria è stata conservata principalmente nei luoghi della sua azione: figlio della media borghesia triestina, a 26 anni si trasferisce in Sicilia, a Trappeto, frazione di Partinico, presso cui aveva trascorso un periodo della fanciullezza per il lavoro di ferroviere del padre, dando principio ad una scelta di vita che lo condurrà a rappresentare «nel dopoguerra la prima traduzione della questione siciliana dal piano letterario a quello sociale»<sup>3</sup>, grazie alla «consapevolezza che il degrado sociale costituisce la vera emergenza del dopoguerra»<sup>3</sup>.

Il periodo di maggior risonanza mediatica dell'impegno sociale di Dolci giunge quattro anni più tardi, a seguito del suo arresto del 2 febbraio 1956 durante uno «sciopero alla rovescia», da lui organizzato e promosso, consistente nel rifacimento di una trazzera. Allo sciopero prendono parte una manciata di braccianti e pescatori disoccupati e senza sostentamento, che lamentano la prevaricazione di alcuni «pescatori di frodo che, indisturbati, sottraggono i mezzi di sussistenza alla gente del luogo»<sup>4</sup>. L'obiettivo della protesta pacifica è dimostrare alle autorità la disponibilità di forza lavoro e la possibilità di impiegarla anche in urgenti opere di pubblica utilità.

Il giorno successivo l'edizione nazionale del Corriere della Sera riporta a pagina 4 il comunicato della Questura di Palermo, col quale si rendono noti i reati contestati al «noto agitatore»<sup>5</sup> e ad altri sei organizzatori sindacali<sup>6</sup>: oltraggio e resistenza alla forza pubblica, abusiva conduzione di lavori su suolo pubblico e rifiuto all'ordine di scioglimento della manifestazione sediziosa.

Il clamore generato dall'avvenimento si percepisce dall'autorevolezza delle voci che si schierano in difesa del triestino: alla Camera dei Deputati vengono presentate alcune interrogazioni parlamentari, come quella dell'on. Ugo La Malfa; l'allora sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, attraverso un telegramma diretto al Ministro dell'Interno Fernando Tambroni, esprime il proprio «dolore»<sup>7</sup> e auspica un «intervento pronto, sapiente e fraterno»<sup>8</sup> del ministro stesso.

La Pira non rimane l'unico fiorentino ad interessarsi alle sorti dell'arresto e

---

<sup>1</sup> G. BARONE, *La forza della nonviolenza. Bibliografia e profilo biografico di Danilo Dolci*, Napoli, 2000; M. GRIFO, *Le reti di Danilo Dolci. Sviluppo di comunità e nonviolenza in Sicilia occidentale*, Milano, 2021; G. FONTANELLI, *Danilo Dolci*, Firenze, 1984; G. CASARRUBEA, *Piantare uomini. Danilo Dolci sul filo della memoria*, Roma, 2014.

<sup>2</sup> P. VARVARO, *Ritratti critici di contemporanei: Danilo Dolci*, in *Belfagor*, 1995, L, 2, pp. 161-182.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Corriere della Sera, 5 febbraio 1956.

<sup>5</sup> Corriere della Sera, 3 febbraio 1956.

<sup>6</sup> Francesco Abbate, Ignazio Speciale, Salvatore Ferrante, Carlo Zanini, Domenico Macaluso e Salvatore Termine.

<sup>7</sup> Corriere della Sera, 5 febbraio 1956.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

del processo intentati nei confronti di Danilo Dolci: Piero Calamandrei, docente a sua volta presso l'Università di Firenze e membro come La Pira dell'Assemblea costituente, è l'avvocato, fra quelli che rappresentano in giudizio Dolci, che pronuncia, il 30 marzo 1956 a Palermo, l'arringa finale del procedimento.

2. *L'arringa: un'occasione non solo processuale.* – Il testo rientra nell'ultima fase della speculazione giuridica del Calamandrei afferente al tema della legalità, per molti anni aspetto cruciale della sua riflessione. In esso appare verosimile cogliere anche una sfumatura testamentaria<sup>9</sup>: rivolto per contingenza ai giudici, dialoga con il vasto pubblico metaforicamente assiepato alle porte dell'aula del tribunale di Palermo, composto dal complesso dei giuristi italiani e delle future generazioni<sup>10</sup>.

Non occorre un particolare sforzo argomentativo per dimostrare che, oltre al frequente impiego della retorica forense e al richiamo ai fatti di cui il processo si occupa, l'arringa sia costruita intorno alle riflessioni mature e alle esortazioni, rivolte tanto ai contemporanei quanto ai posteri, a portare a compimento l'itinerario indicato dalla Costituzione nel segno di una bonifica profonda di ogni ambito e livello dell'ordinamento, dalle disposizioni fondamentali dei codici<sup>11</sup> alla normativa di dettaglio<sup>12</sup>.

Emblematiche, a dimostrazione di quanto asserito, si distinguono le frasi finali:

Vedete, in quest'aula, in questo momento, non ci sono più giudici e avvocati, imputati e agenti di polizia: ci sono soltanto italiani: uomini di questo Paese che finalmente è riuscito ad avere una Costituzione che promette libertà e giustizia. Aiutateci, signori Giudici, colla vostra sentenza, aiutate i morti che si sono sacrificati e aiutate i vivi a difendere questa Costituzione che vuol dare a tutti i cittadini del nostro Paese pari giustizia e pari dignità!<sup>13</sup>

Ripercorrendo gli snodi fondamentali intorno a cui si svolge l'orazione, appare chiara fin da principio l'insistenza sulla qualificazione del procedimento

<sup>9</sup> Piero Calamandrei morirà infatti il 27 aprile 1956, appena 28 giorni dopo la declamazione dell'arringa, avvenuta il 30 marzo 1956 nelle aule del tribunale di Palermo. A dimostrazione del carattere testimoniale dell'occasione rimangono le parole di A.C. Jemolo: A.C. JEMOLO, *Piero Calamandrei*, in *Belfagor*, 1957, XII, 1, p. 52.

<sup>10</sup> C. MORTATI, *Gli scritti di diritto costituzionale di Piero Calamandrei*, in *Il Foro Italiano*, 1968, XCI, 3, p. 28; N. BOBBIO, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in *Belfagor*, 1958, XIII, 5, p. 601; N. TROCKER, *Processo e giustizia: attualità del pensiero di Piero Calamandrei*, in *Piero Calamandrei: rettore dell'Università di Firenze, la democrazia, la cultura, il diritto*, a cura di S. Merlini, Milano, 2005, pp. 62-63.

<sup>11</sup> Come l'articolo 1 comma 3 del codice civile, abrogato il 14 settembre 1944: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».

<sup>12</sup> Come l'articolo 415 del codice penale, la cui violazione viene contestata a Danilo Dolci: «Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Nel 1966 viene concessa amnistia se il reato è stato commesso fino al 31 gennaio 1966 «per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali» e «per motivi sindacali».

<sup>13</sup> P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, in *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, a cura di M. Cappelletti, X, Roma, 2019, p. 571.

come straordinario e atipico<sup>14</sup>: oltre a rappresentare una precisa scelta di retorica forense, volta a ricordare ai giudici la peculiarità degli individui coinvolti, la gravità dell'evento e la risonanza politica e mediatica, essa permette al giurista toscano di inserire in un'arringa, solitamente studiata solo in base alle esigenze del caso concreto, alcuni passaggi di più ampio respiro.

Calamandrei decide infatti di modellare ciascuno dei due protagonisti come icona paradigmatica della propria posizione:

Al centro di questa vicenda giudiziaria c'è, come la scena madre di un dramma, un dialogo tra due personaggi, ognuno dei quali ha assunto senza accorgersene un valore simbolico.[...]. Nella traduzione di oggi, Danilo dice: 'per noi la vera legge è la Costituzione democratica'; il commissario Di Giorgi risponde: 'per noi l'unica legge è il testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista'. Anche qui il contrasto è come quello tra Antigone e Creonte: tra la umana giustizia e i regolamenti di polizia; con questo solo di diverso, che qui Danilo non invoca leggi 'non scritte'. (Perché, per chi non lo sapesse ancora, la nostra Costituzione è già stata scritta da dieci anni.)<sup>15</sup>

Attraverso questo espediente ottiene il duplice risultato di rimanere aderente alle irrinunciabili finalità retoriche e di delineare uno iato più astratto fra due tipi di legalità, contrapponendo quella sostenuta dal Dolci e dai suoi compagni, nuova, latrice del cambiamento, afferente alla Costituzione repubblicana e alle logiche di trasformazione in essa contenute, a quella del commissario Di Giorgi, conservatrice, ancorata al passato e alla memoria di un modello ormai al tramonto, diffuso nel ventennio fascista e negli anni immediatamente successivi.

L'"invocazione" attribuita a Dolci si può tradurre in una richiesta di applicazione diretta delle norme del testo costituzionale grazie alla loro portata precettiva<sup>16</sup>, e non meramente programmatica come invece sostenuto da certe autorevoli impostazioni giurisprudenziali e dottrinarie<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Ivi, pp. 555-556.

<sup>15</sup> Ivi, p. 563.

<sup>16</sup> P.B. DI RUFFIA, *La Costituzione italiana nel primo decennio della sua entrata in vigore*, in *Il Politico*, XXIII, 1, 1958, p. 54.

<sup>17</sup> Cass., Sez. Un. pen., 7 febbraio 1948: «Le norme consacrate nella Costituzione della Repubblica hanno, prevalentemente, carattere precettivo, ma alcune sono di immediata applicazione, altre non. (1) Le norme che riconoscono e garantiscono diritti di libertà civile sono di immediata applicazione qualora però non abbiano bisogno di essere integrate per la loro applicazione, nel quale caso assumano il carattere di norme direttive o programmatiche, nel senso che pongono principi di cui il legislatore deve curare l'attuazione. (2) La norma scritta nel secondo comma dell'art. 25, la quale stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge, che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, deve ritenersi programmatica o direttiva, data la sua incompiutezza, per non avere nulla stabilito in tema di successione di leggi più favorevoli. (3) Essa impegna soltanto il futuro legislatore ordinario, e non abroga leggi penali preesistenti, che contengano sanzioni penali per fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.»; G. AZZARITI, *La mancata attuazione della Costituzione e l'opera della magistratura*, in *Il Foro Italiano*, 1956, LXXIX, 4, pp. 12-13.

Calamandrei decide dunque di schierarsi<sup>18</sup> all'interno di un'accesa diatriba, popolare durante la decade successiva alla promulgazione della Costituzione, di cui è testimonianza fondamentale la prima pronuncia della Corte Costituzionale: essa asserisce che la distinzione fra le cosiddette “norme programmatiche” e “norme precettive” non rilevi nei giudizi di legittimità costituzionale, poiché la Consulta medesima può definire costituzionalmente illegittima una disposizione in contrasto con una “norma programmatica”<sup>19</sup>, rendendo così superflua la ragione alla base della divaricazione e, di conseguenza, la sua stessa esistenza.

Tale interpretazione riguardo la natura delle norme costituzionali diviene strumentale all'affermazione processuale del modello di legalità sostenuto dalla difesa: la scelta dei giudici di applicarle direttamente, disapplicando le disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, significherebbe comprendere la portata della scelta, non limitata alla verifica dell'aderenza del fatto storico alla fattispecie astratta della norma incriminatrice, ma ampliata, quantomeno *lato sensu*, a quale legalità, e dunque a quale “giustizia”, applicare<sup>20</sup>.

3. *La legalità oltre l'arringa.* – A dimostrazione della continuità che lega le tematiche del processo Dolci con quelle che hanno solcato il *mare magnum* della produzione di Calamandrei, si può ricordare un passaggio contenuto in *Appunti sul concetto di legalità*<sup>21</sup>, in cui emerge che:

Di giustizia si può parlare anche in un altro senso, come di nozione non solo distinta, ma anche talvolta contrapposta a quella di legalità: per cui la soluzione legale, che nel sistema della legalità è giusta per definizione, può talvolta apparire, pur rimanendo legale, come ingiusta. In questo secondo significato il criterio per qualificare giusta o ingiusta una certa soluzione non è più tratto dalla legge positiva ma da una premessa di diverso ordine, che vale all'infuori e al di sopra di essa. La legge anzi, da misura di valore, diventa essa stessa oggetto di valutazione. [...] E il diritto stabilito dalle leggi non si considera più tutto quanto coincidente allo stesso modo con la giustizia, ma si ammette la possibilità logica di distinguere un diritto “giusto” [...] da un diritto “ingiusto”, senza veder nella prima qualificazione una tautologia e

<sup>18</sup> S. MERLINI, *Piero Calamandrei e la ricostruzione della democrazia in Italia*, in *Piero Calamandrei: rettore dell'Università di Firenze, la democrazia, la cultura, il diritto*, a cura di S. Merlini, Milano, 2005, p. 47.

<sup>19</sup> Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1: «la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche [...] non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche».

<sup>20</sup> P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, in *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, a cura di M. Cappelletti, III, Roma, 2019, pp. 122-126.

<sup>21</sup> Manoscritto trovato fra le carte personali dell'Autore, doveva costituire parte di un ampio studio, non ultimato, sul concetto di legalità. La parte pubblicata dall'Università di Roma Tre ha costituito la base di un corso di lezioni, raccolte in dispense universitarie, tenute da P. Calamandrei nell'Università di Firenze nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1944. Interessante è il commento che di tali *Appunti* fornisce P. Grossi, attraverso un'analisi volta a sviscerarne il significato nascosto e contestualizzato nel periodo storico di appartenenza: P. GROSSI, *Presenze significative*, in *Stile fiorentino: gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Milano, 1986, pp. 161-162.

nella seconda una *contradictio in adiecto*.<sup>23</sup>

Negli ultimi mesi del 1944, periodo in cui si colloca questo contributo, la guerra non è ancora terminata, ma l'Armistizio di Cassibile è stato siglato da più di un anno e Firenze è appena stata liberata: come le sorti del Paese, anche la produzione di Calamandrei intraprende un nuovo corso. La consapevolezza delle devastazioni sofferte dall'ordinamento, e con esso dal principio di legalità<sup>23</sup>, erompe, evidenziandosi nei suoi scritti: sembra lontano il 1942, anno della controversa professione del «culto della legalità a tutti i costi»<sup>24</sup>, emblematica della rassegnazione e dello scoramento da cui il giurista fiorentino sembra non riuscire più a sottrarsi.

Il 25 agosto 1943 infatti, due settimane prima dell'8 settembre, lo Stesso manifesta pubblicamente un cambio di prospettiva, esprimendosi sulle pagine del Corriere della Sera con parole inconciliabili rispetto a quelle, pur cronologicamente prossime, del 1942, destinate a essere ricordate per la loro sintetica gravità:

Noi soli, insieme con la magistratura, abbiamo vissuto questo tormento delle leggi che si sbriciolavano, come cartapesta parlata, tra le mani di chi voleva servirsene: e se qualcuno ha potuto sorridere della scherzosa formula con cui il fascismo fu definito come un 'regime rigidamente autoritario temperato da un'autoritaria indisciplina', questa frase sapeva d'amaro per noi avvocati, ai quali la giornaliera esperienza insegnava che, se il rigido autoritarismo aveva abolito la libertà, la totalitaria indisciplina aveva posto al luogo di essa l'arbitrio individuale e la corruzione ufficialmente tollerata, e la trista beffa delle leggi illusorie, alle quali non credeva neanche il legislatore<sup>25</sup>.

L'ormai lucido disincanto non permette né all'uomo né al giurista, «un illuminista che nelle emergenti venature storicistiche rivela più di una delusione»<sup>26</sup>, di celare la sofferenza che pare riaffiorare sul limitare dell'esperienza fascista; e tuttavia da alcuni dettagli, come dall'uso del tempo passato per menzionare il «tormento» e i nefasti avvenimenti, può scorgersi un nuovo *animus* che pervaderà gli anni successivi all'evento bellico<sup>27</sup>.

Occorre però in questa sede quantomeno menzionare la complessità che ha

---

<sup>22</sup> P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 122.

<sup>23</sup> A tal riguardo così si esprime: P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, in *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, a cura di M. Cappelletti, III, Roma, 2019, p. 133.

<sup>24</sup> P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Rivista del diritto commerciale*, XI-XII, 1, Milano, 1942, p. 348. Per una comprensione più approfondita del rapporto fra Calamandrei e il contributo di Lopez Onate si rinvia a P. COSTA, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVIII, Milano, 1999, pp. 155 e ss.

<sup>25</sup> Corriere della Sera, 25 agosto 1943.

<sup>26</sup> P. GROSSI, *Presenze significanti*, in *Stile fiorentino: gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, XXIII, Milano, 1986, p. 160.

<sup>27</sup> B. SORDI, *Piero Calamandrei rettore*, in *Piero Calamandrei: rettore dell'Università di Firenze, la democrazia, la cultura, il diritto*, a cura di S. Merlini, Milano, 2005, p. 9.

accompagnato il rapporto fra Calamandrei e il regime fascista: un'autorevole penna ricorda che nel periodo a cavallo fra la fine della Prima Guerra Mondiale e la marcia su Roma il giurista fiorentino è «più afascist[a] che antifascist[a]»<sup>28</sup>, mentre negli anni successivi, fino al 1924 dell'omicidio Matteotti, alterna alcune dichiarazioni dalle tinte antiparlamentariste al sostegno al Circolo di Cultura di Firenze, oggetto delle prime intimidazioni dello squadristo fascista e frequentato da intellettuali come Gaetano Salvemini, i fratelli Carlo e Nello Rosselli e Alessandro Levi.

Continuando a non abbandonare la sfiducia per i «pettegolezzi parlamentari»<sup>29</sup>, nel 1925 collabora attivamente a *Non mollare*, rivista fiorentina apertamente antifascista, gestita, tra gli altri, dagli stessi Salvemini e Rosselli.

Negli anni '30 Calamandrei si concentra prevalentemente sull'insegnamento universitario e sulla professione forense, attraversando una «rinuncia alla libertà, rinuncia alla moralità»<sup>30</sup> e mantenendo un «dissenso chiuso in se stesso»<sup>31</sup>: pur non aderendo mai al Partito fascista, nel 1931 presta giuramento al regime per poter mantenere la cattedra.

L'aspetto più controverso rimane la partecipazione, che Calamandrei descrive fin da subito come semplice «consulenza tecnica»<sup>32</sup>, alla stesura del Codice di procedura civile, promulgato il 28 ottobre 1940; dello stesso avviso non è Leone Ginzburg<sup>33</sup>, il quale rimarca che: «la pura tecnica giuridica, di là dei valori etico-politici, esista solo nei gradini più bassi [...]. Più si sale e meno è possibile che l'atto tecnico rimanga puramente tecnico, non si colori cioè di qualche cos'altro»<sup>34</sup>.

Due anni dopo, negli *Appunti sul concetto di legalità*, Calamandrei afferma che la «legalità» in «senso sostanziale», «dal momento della applicazione delle leggi risale fino ad investire il momento della loro creazione»<sup>35</sup>: per Simon Lewis Sullam «di nuovo in nome della 'legalità' [...] Calamandrei si era ritrovato a partecipare al momento – a ben vedere politico – della 'formazione delle leggi', cioè alla revisione del Codice Grandi»<sup>36,37</sup>.

<sup>28</sup> A. CASELLATO, *Introduzione* a P. CALAMANDREI, *Zona di guerra. Lettere, scritti, discorsi*, 2006, pp. XLII-XLVIII.

<sup>29</sup> P. CALAMANDREI, *Conferenza all'università popolare di Siena*, in *Rivista del diritto commerciale I linguaggi della memoria civile. Piero Calamandrei e la memoria della Grande Guerra e della Resistenza*, a cura di S. Calamandrei, Montepulciano, 2007, pp. 177-181.

<sup>30</sup> P. CALAMANDREI, *Il tradimento dei giovani*, in P. CALAMANDREI, F. CALAMANDREI, *Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1936-1956)*, a cura di A. Casellato, Roma-Bari, 2008, p. 175.

<sup>31</sup> P. CALAMANDREI, *Passaggiate con Pancrazi*, in *Il Ponte*, 1953, IV, Firenze, pp. 468-474.

<sup>32</sup> *Lettere 1915-1956*, a cura di G. Agosti, A. Galante Garrone, II, Firenze, 1968, pp. 214-221 e 450.

<sup>33</sup> Simili opinioni si rinvengono anche in P. CALAMANDREI, *Diario*, I, Roma, 2015, p. 161.

<sup>34</sup> L. GINZBURG, *Lettere dal confino, 1940-1943*, a cura di L. Mangoni, Torino, 2004, pp. 110-111.

<sup>35</sup> P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 56.

<sup>36</sup> S.L. SULLAM, *Piero Calamandrei e i fantasmi del fascismo e dell'antifascismo. Note su un percorso politico*, in *Contemporanea*, Bologna, 2020, XXIII, 2, pp. 225-246.

<sup>37</sup> Per la ricostruzione del rapporto fra Calamandrei e il regime si è seguito, citazioni comprese, S.L. SULLAM, *Piero Calamandrei e i fantasmi del fascismo e dell'antifascismo*, cit., pp. 225-246. Per un approfondimento più completo, che comprenda un'analisi generale sui giuristi italiani durante il ventennio e sul loro rapporto chiaroscurale col regime, si rimanda a P. CAPPELLINI, *Il fascismo*

È in tale contesto che devono essere inserite le lezioni del 1944: la «giustizia» contrastante con la legalità, evocazione che solo pochi anni prima il «giurista educato al culto delle dommatiche post-risorgimentali, con un'educazione tanto plagiante da fare di queste una ideologia giuridica intensissima da cui egli né vuole né è in grado di separarsi»<sup>38</sup> avrebbe potuto etichettare come inaccettabile od ossimorica<sup>39</sup>, diviene la via entro cui condurre i destini di un ordinamento di nuovo fanciullo, e come tale da educare alla luce di un puntuale rinnovamento di certi principi.

La legalità, cessando di essere parametro di validità di una norma, esaurisce anche la propria capacità di conferire alle disposizioni un'aura di giustizia: il principio, reso sovrano taumaturgo dall'Ottocento giuridico, si scopre «Scaduto dalla sua altezza, [...] abbandonato alle disputazioni degli uomini. [...] povero gigante scoronato»<sup>40</sup>, come lo Stato liberale che così Capograssi dipingeva nel 1918, incapace di resistere all'allentamento del sistema giuridico senza una profonda risemantizzazione<sup>41</sup>.

Calamandrei indica a tal proposito una soluzione in grado di garantire alla legalità la linfa necessaria alla sopravvivenza: nel 1944 la definisce genericamente «premessa di diverso ordine»<sup>42</sup>; negli anni successivi, con maggior precisione, Costituzione.

Il 14 ottobre 1945, dopo aver denunciato tre ordini di minacce<sup>43</sup> per la nascita dell'Assemblea Costituente, conclude il comizio in Piazza Santa Croce a Firenze affermando che: «L'unica strada che porta alla legalità, alla vera legalità che non è quella imposta dall'alto ma quella voluta dal popolo, è quella che passa per la Costituente»<sup>44</sup>. La presa di posizione è netta, i termini utilizzati eloquenti: non ci sono altri percorsi che permettano alla legalità di rimanere coerente con il proprio significato e capace di dispiegare i propri effetti sull'ordinamento, se non quelli che passano dalla volontà del corpo elettorale espressa nella scelta dei suoi rappresentanti in Costituente<sup>45</sup>.

Le minacce paventate nel discorso dell'ottobre del 1945 in breve tempo si dissolvono, la Costituente viene eletta e intraprende un delicato itinerario: redigere un testo costituzionale che eviti il ripresentarsi di esperienze autocratiche e svolga un ruolo di guida per l'ordinamento e i consociati.

---

*invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini*, XXVIII, Milano, 1999, p. 239.

<sup>38</sup> P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 150.

<sup>39</sup> Calamandrei stesso rientra in questo novero: a tal proposito: N. TROCKER, *Processo e giustizia*, cit., pp. 60-61.

<sup>40</sup> G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo stato* in *Opere*, I, Milano, 1959, p. 5.

<sup>41</sup> P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 163-165.

<sup>42</sup> P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 122.

<sup>43</sup> Essi sono, in ordine di citazione all'interno del discorso, «coloro che temono la Costituente»; «l'armistizio e gli alleati»; «terzo pericolo [...]»: e questo è dentro di noi»: P. CALAMANDREI, *Discorso per la Costituente*, in *Il Ponte*, 1962, XVIII, 4, pp. 622, 623-625.

<sup>44</sup> P. CALAMANDREI, *Discorso per la Costituente*, cit., p. 626.

<sup>45</sup> C. MORTATI, *Gli scritti di diritto costituzionale di Piero Calamandrei*, in *Il Foro Italiano*, 1968, XCI, 3, p. 28.

Eppure, già nei primi anni successivi all'emanazione della Costituzione, Calamandrei sembra prevedere il possibile punto di caduta della nuova concezione di legalità nata all'ombra della Repubblica: la convivenza nell'ordinamento di numerose leggi promulgate nel periodo fascista con quelle prodotte dopo il primo gennaio del 1948, insieme alla mancata attuazione del testo fondamentale in punto di istituzione della Corte Costituzionale, gravano sulle spalle del giudice della scelta, in caso di contrasto fra di esse, su quale applicare, e dunque su quale legalità far prevalere<sup>46</sup>.

L'apparato normativo emanato durante il ventennio è proceduralmente valido, non risentendo di vizi incidenti sull'*iter* legislativo capaci di violare il principio di legalità; l'aspetto problematico impinge sul contenuto delle norme, contrastanti con le disposizioni poste a presidio dei diritti fondamentali dal successivo dettato costituzionale: l'interpretazione formale del principio sopra citato non si estende infatti oltre alla garanzia del rispetto delle modalità di formazione di una norma. È alle conseguenze di tale impostazione che si riferisce lo stesso Calamandrei con la celebre frase: «nello stampo della legalità [...] si può colare oro o piombo»<sup>47</sup>.

In occasione della conferenza tenuta a Padova il 20 aprile 1951 e intitolata significativamente “La crisi della giustizia”, il giurista descrive la situazione che si produce nella prassi dei tribunali, luoghi in cui la funzione giurisdizionale, incarnata dai giudici, deve scendere a compromessi con la nuova dicotomia creatasi:

Le vecchie leggi restano in piedi, ma le correnti politiche da cui queste leggi scaturirono sono ormai superate; [...]. Questi sono i periodi di crisi della legalità: quando il giudice è costretto ad applicare leggi che non corrispondono più alla coscienza sociale. [...] esitando tra il rimaner fedele alla sopravvivenza formale delle vecchie leggi e il lasciarsi attirare dalle seduzioni della nuova giustizia che spunta. [...] Voi intendete allora com'è difficile la situazione del giudice e del giurista [...]; essi devono applicare leggi screditate dalla Costituzione. [...] e allora rinasce ad ogni passo dinanzi ai tribunali la polemica per stabilire se certi articoli della Costituzione si debbano considerare come entrati in vigore immediatamente, ovvero se per entrare in vigore occorre che siano trasfusi in leggi ordinarie che prendano il posto di quelle contrarie alla Costituzione, rimaste formalmente in vigore. Ecco uno dei casi in cui il giudice è arbitro della scelta tra la legalità e la politica: se vuol essere un puro logico deve applicare la legge così com'è, anche se contraria alla Costituzione; ma se preferisce ispirarsi alla realtà

---

<sup>46</sup> Così Calamandrei si esprime anche nella conferenza barese *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, tenuta il 20 marzo 1955 per la solenne inaugurazione del Circolo giuridico, alla presenza delle autorità civiche e giudiziarie, tra le quali il primo presidente della Corte di cassazione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei Conti: P. CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2, 1955, pp. 108-109.

<sup>47</sup> P. CALAMANDREI, *Prefazione a “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria*, in *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, a cura di M. Cappelletti, X, Roma, 2019, p. 246.

storica, deve attenersi ai principi della Costituzione, rifiutandosi di applicare la legge in contrasto con essa.<sup>48</sup>

Il giudice diviene arbitro investito non solo della decisione sul caso concreto, ma anche della scelta fra legalità e politica, la quale potrebbe essere sciolta e tradotta come divaricazione fra legalità intesa in senso formale o in senso sostanziale: nonostante Calamandrei non indichi esplicitamente quale comportamento il magistrato giusdicente debba mantenere, un'interpretazione sistematica della sua produzione rende evidente che solo privilegiando la seconda valutazione la legalità potrà evolversi<sup>49</sup>, passando da rappresentare un principio unicamente latore di validità, ad essere il principale vettore di una "giustizia" interna alla disposizione, caratterizzata dai nuovi valori e principi della Costituzione<sup>50</sup>.

Avanzando cronologicamente fino al 1956 e all'arringa con cui si è aperta la sintetica ricognizione, non deve apparire sorprendente ritrovare i medesimi concetti enucleati nel corso degli anni dal giurista, pur rielaborati alla luce di un pensiero ormai maturo:

Questo è uno di quei periodi, che ogni tanto si presentano nella vita dei popoli, in cui la gloria di poter costruire pacificamente l'avvenire, il vanto di poter guidare entro la legalità questa trasformazione sociale che è in atto e che non si ferma più, spetta soprattutto ai giudici. Nella storia millenaria del nostro paese più volte si sono presentati questi periodi di trapasso da un ordinamento sociale ad un altro, durante i quali l'altissimo compito di adeguare il diritto alle esigenze della nuova società in formazione è stato assunto dalla giurisprudenza [...]. Anche oggi l'Italia vive uno di questi periodi di trapasso, nei quali la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione.<sup>51</sup>

4. *Cenni conclusivi.* – Il discorso conclusivo del "processo Dolci" consente di affrontare da una posizione meno consueta l'analisi del tema della legalità: esso fa parte dell'ultimo segmento della speculazione di Piero Calamandrei e, come tale, rappresenta un punto di vista privilegiato per scorgerne gli snodi cruciali.

La vita del giurista fiorentino si è dipanata attraverso il periodo a cavallo fra il liberalismo giuridico e il secondo dopoguerra costituzionale<sup>52</sup>, ossia quello in cui si sono determinati i fattori responsabili dell'attuale assetto istituzionale: è possibile pertanto tracciare dei paralleli fra l'evoluzione dell'ordinamento e i

---

<sup>48</sup> P. CALAMANDREI, *La crisi della giustizia: conferenza tenuta all'Università di Padova il 20 aprile 1951*, Padova, 1953.

<sup>49</sup> B. SORDI, *Piero Calamandrei rettore*, cit., p. 10.

<sup>50</sup> N. BOBBIO, *Ricordo di Piero Calamandrei*, cit., p. 598, A.C. JEMOLO, *Piero Calamandrei*, cit., p. 51.

<sup>51</sup> P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, cit., p. 564.

<sup>52</sup> P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 158.

contributi, che talvolta hanno assunto i contorni di previsioni<sup>53</sup>, dell'Autore, appuntandone continuità e discontinuità.

Si rivela utile tentare di intercettare e valorizzare la direzione indicata dal tramonto di tale riflessione: Calamandrei denuncia la forte urgenza che la legalità sia rivalutata alla luce del giovane dettato costituzionale, unico mezzo in grado di accostare ad essa la giustizia sostanziale ed evitare che quest'ultima rimanga vittima del formalismo; il quadro si completa indicando nei giudici i soli capaci di scorgere da lontano i segnali di una società in trasformazione e, per questo, i principali attori della rinascita.

Tali aspetti non vengono in rilievo separatamente, ma sono reciprocamente il fine e il mezzo con cui l'ordinamento deve evolversi: la staticità del legislatore di fronte al recepimento della logica alla base della Costituzione, evidenziata dalla mancata attuazione di alcuni importanti istituti in essa previsti<sup>54</sup>, impone ai giudici di attivarsi.

Ciò che Calamandrei auspica sul limitare del 1944, in *Appunti sul concetto di legalità*, è il riassunto di una delle declinazioni che la legalità può assumere se considerata in senso costituzionale: «solo quando attraverso i congegni della rappresentanza politica si possa arrivare a far sì che gli interessi del popolo possano far sentire la loro voce, [...] si potrà dire che il principio della legalità sia attuato in pieno.»<sup>55</sup>.

La qualifica di “costituzionale” non è quindi da intendersi come riferimento ad un mero insieme di norme: il testo entrato in vigore nel 1948, autorevolmente definito «casa comune»<sup>56</sup>, pone al proprio centro la memoria delle esperienze giuridiche e istituzionali precedenti, alla luce e in contrasto della quale sono modellati gli ideali che da esso promanano.

Il prosieguo dell'*iter* della Repubblica, percorso secondo una parabola tutt'altro che lineare e solcato da profonde crisi, si è rivelato memore del pensiero del giurista fiorentino: il principio di legalità non si è frammentato al deflagrare del sistema delle fonti, ma ha mantenuto unità ed effettività aderendo alla

<sup>53</sup> Si citano a titolo esemplificativo due interventi del Calamandrei: «In verità, sulle mura di questo grande edificio non ancora compiuto [...] tante finestre si aprono verso l'avvenire. Chi abbia buona vista riesce a scorgere in lontananza, da qualche strappo delle vicini caligini, orizzonti di redenzione e di solidarietà umana, di libero e sereno lavoro, di pace internazionale e sociale. Dalla più alta di queste finestre (l'art. 11 cost.) si riesce a intravedere laggiù, quando il cielo non è nuvoloso, qualcosa che potrebb'essere gli Stati Uniti d'Europa e del Mondo» (P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, studio introduttivo a P. CALAMANDREI, A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, oggi in *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, a cura di M. Cappelletti, III, Roma, 2019, p. 335); P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, cit., p. 134.

<sup>54</sup> A titolo esemplificativo: la Corte Costituzionale pubblicherà in Gazzetta Ufficiale la sua prima sentenza il 14 giugno 1956, le prime elezioni dei consigli regionali nelle quindici regioni a “statuto ordinario” si tenevano il 7 giugno 1970.

<sup>55</sup> P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 93.

<sup>56</sup> La definizione di Costituzione come “casa comune” appartiene a Giorgio La Pira, G. LA PIRA, *La casa comune: una costituzione per l'uomo*, a cura di U. De Siervo, Firenze, 1979. L'accostamento del testo costituzionale al concetto di “edificio” è presente anche nella produzione di Calamandrei, sebbene assuma una sfumatura diversa: a titolo esemplificativo P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, cit., pp. 334-335.

Costituzione del 1948.